

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-148 del 10/02/2016
Oggetto	Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal comune di Anzola dell'Emilia in data 16/05/2014 prot. 10361/14 ed adottata dalla Provincia Bologna con determina n° 1313 del 07/05/2014 relativa alla società PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SRL ÷ DIVISIONE CALZONI per lo stabilimento sito in comune di Anzola dell'Emilia, via Caduti di Sabbiuono n° 15/17
Proposta	n. PDET-AMB-2016-148 del 09/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal comune di Anzola dell'Emilia in data 16/05/2014 prot. 10361/14 ed adottata dalla Provincia Bologna con determina n° 1313 del 07/05/2014 relativa alla società PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SRL – DIVISIONE CALZONI per lo stabilimento sito in comune di Anzola dell'Emilia, via Caduti di Sabbiuono n° 15/17

II DIRIGENTE

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SRL – DIVISIONE CALZONI per lo stabilimento ubicato nel Comune di Anzola dell'Emilia, via Caduti di Sabbiuono n° 15/17 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SRL – DIVISIONE CALZONI a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia Regionale per l'ambiente e l'energia;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SRL – DIVISIONE CALZONI, c.f e p.iva 08254200010, avente sede legale e stabilimento in comune di Anzola dell'Emilia, via Caduti di Sabbiano n° 15/17, ha presentato in data 24/09/2015⁸ al Suap del comune di Anzola dell'Emilia domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente⁹.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura, mentre per le emissioni in atmosfera generate dall'impianto produttivo è dichiarato che non verranno apportate modifiche alla situazione autorizzata.

In data 23/11/2015 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa Direzione Acqua – Ente gestore del servizio idrico integrato ¹⁰.

In data 01/02/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Anzola dell'Emilia¹¹ in merito allo scarico di reflui in pubblica fognatura.

Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Autorizzazione allo scarico di reflui assimilabili al domestico in pubblica fognatura come individuati in allegato B

Il Dirigente
Giampaolo Soverini

⁶Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸Domanda di modifica dell'AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 118783 del 09/10/2015

⁹ Autorizzazione unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con Prot. n° 10361/2014 ed adottata dalla Provincia di Bologna con PG n° 72497 del 07/05/2014

¹⁰ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 134930 del 23/11/2015

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO 1439 del 01/02/2016

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

PARKER HANNIFIN MANUFACTURING Srl – Divisione Calzoni
Comune di Anzola dell'Emilia - via Caduti di Sabbiuno n° 15/17

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione e produzione industriale di motori oleodinamici svolta dalla società PARKER HANNIFIN MANUFACTURING Srl – Divisione Calzoni nello stabilimento ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, via Caduti di Sabbiuno n° 15/17, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SRL – DIVISIONE CALZONI è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E2
 PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE
 EMISSIONE E3
 PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima	4000Nm ³ /h
Altezza minima	10m
Durata massima	8h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

EMISSIONE E4
 PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE
 EMISSIONE E5
 PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima	6000Nm ³ /h
Altezza minima	10m
Durata massima	8h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

EMISSIONE E8
 PROVENIENZA: LAVORI DI METALLIZZAZIONE

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: LAVORI DI METALLIZZAZIONE

Portata massima	6000Nm ³ /h
Altezza minima	10m
Durata massima	4h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10mg/Nm ³

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	22000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto a pannelli e adsorbimento su cartucce a carbone attivo

Per il punto di emissione E10 dovrà essere effettuata una tantum la verifica dei limiti fissati in occasione dei primi autocontrolli da effettuarsi sui restanti punti di emissione. Successivamente non saranno prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del gestore di stabilimento.

EMISSIONE E12- E13
PROVENIENZA: LAVAGGIO PEZZI

Portata massima	1000Nm ³ /h
Altezza minima	10m
Durata massima	saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5mg/Nm ³
--	---------------------

Non sono fissate periodicità di analisi a carico del gestore di impianto ed i controlli saranno effettuati sulla base dell'annotazione dei consumi mensili di sgrassanti utilizzati da effettuarsi su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo

EMISSIONI E1 - E6 - E7 - E11

Punti di emissione eliminati.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla

sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Entro tre mesi dal rilascio del presente atto, tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto

campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SRL – DIVISIONE CALZONI dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E8 ed E9 ed annuale per i punti di emissione E2, E3, E4 ed E5. In occasione dei primi autocontrolli dovrà essere verificato una tantum in rispetto dei limiti di concentrazione di sostanze inquinanti prescritte per il punto di emissione E10; Tali risultati analitici dovranno essere inviati all'ARPAE.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SRL – DIVISIONE CALZONI, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

**PARKER HANNIFIN MANUFACTURING Srl – Divisione Calzoni
Comune di Anzola dell'Emilia - via Caduti di Sabbiuono n° 15/17**

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Punto di scarico industriale e domestico in pubblica fognatura Caduti di Sabbiuono

Prescrizioni

Devono essere applicate le prescrizioni contenute nel parere del comune di Anzola dell'Emilia e di HERA Direzione Acqua – Ente gestore del servizio idrico integrato allegati al presente allegato B che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.



Area Tecnica

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it cod.
amm. ANZOLAEM

Spett.le
***Sportello Unico Attività Produttive ed
Edilizia***

Alessandro Stanzani

Tel. 051/6502166
alessandro.stanzani@comune.anzoladellemlia.bo.it

Sede

Protocollo 2016/0001869

Data 26/01/2016

oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 24.09.2015 al prot.20423, tendente ad ottenere l'A.U.A.:

per la Ditta: Parker Hannifin Manufacturing S.R.L.
con sede legale in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via Caduti di Sabbiuino, 15/17
fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via Caduti di Sabbiuino, 15/17
attività svolta: progettazione, produzione e vendita di motori idraulici;

Visto il parere di HERA spa gestore della rete fognaria e del depuratore, pervenuto al protocollo n. 25241 del Comune di Anzola dell'Emilia in data 21/11/2015, favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni sotto riportate e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- sono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) provenienti dall'insediamento sito in Via Caduti di Sabbiuino n.15-17, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, convogliate in condotta mista con le acque meteoriche;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;



- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via Caduti di Sabbiuino n.15-17 dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Visto il parere favorevole del Servizio Ambiente e Verde Urbano;

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ATERSIR;

Visto il DGR n. 1053/2003;

Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole condizionato, ai sensi del quadro normativo vigente, alla Ditta Parker Hannifin Manufacturing S.R.L., per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Via Caduti di Sabbiuino n.15/17 al rilascio dell'AUA per l'immobile come individuato nella richiesta di cui sopra:

1. Punto di scarico in pubblica fognatura in Via Caduti di Sabbiuino
Tratto compreso fra il nodo 474 e il nodo 473
Coordinate Gauss Boaga X 1.675.855,08 - Y 4.934.418,27
Tronco: 1
Scarico di tipo: di acque industriali
Scarico finale: Depuratore del Capoluogo

con le seguenti prescrizioni di HERA spa espresse nel parere favorevole condizionato pervenuto all'amministrazione comunale al prot. n. 25241 in data 21/11/2015, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- sono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) provenienti dall'insediamento sito in Via Caduti di Sabbiuino n.15-17, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, convogliate in condotta mista con le acque meteoriche;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente



autorizzato;

- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via Caduti di Sabbiano n.15-17 dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento medesimo.

Il presente parere favorevole condizionato è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E VERDE URBANO
(Dr. Alessandro Stanzani)

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.lgs 82/2005



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Area Tecnica

Via Grimandi n°1

40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

comune.anzoladellemia@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Originale PEC

Impianti Fognario Depurativi

Area Emilia Est

Bologna, 20 novembre 2015

Prot. gen. 136165

ns. rif. Hera spa Data prot.: 09-10-2015 Num. prot.: 0116441

PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Modifica all'AUA.

Ditta richiedente: "Parker Hannifin Manufacturing Srl" - Progettazione, produzione e vendita motori idraulici nello stabilimento sito in Via Caduti di Sabbiano n.15-17 - Comune di Anzola dell'Emilia (BO).

Comune di Anzola dell'Emilia Pratica numero: AUA 10/2015

Protocollo numero: 2015/0021726 – data: 9/10/2015

Domanda di Modifica all'AUA adottata con Determinazione IP 2870/2014 e rilasciata dal Comune in data 16/05/2014 prot. 10361/14.

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dalla Signora Montevicchi Nadia in qualità di legale rappresentante della Ditta **"PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SRL - DIVISIONE CALZONI"** con sede legale e stabilimento esercente l'attività di progettazione, produzione e vendita motori idraulici, in VIA CADUTI DI SABBIUNO n.15/17 - Comune di Anzola dell'Emilia;

vista la documentazione allegata all'istanza;

preso atto della dichiarazione che la domanda di aggiornamento della vigente autorizzazione, in assenza di interventi di ristrutturazione edilizia/ampliamenti, è motivata dalla procedura di certificazione di qualità interna;

verificato dalla documentazione allegata che il ciclo produttivo della società Parker Hannifin Srl - divisione Calzoni, attraverso n.75 dipendenti fissi (pari a 38 A.E.), utilizza materiale metallico sottoposto a pallinatura, lavorazione meccanica, lavaggio, trattamento antiruggine, assemblaggio, per la produzione di motori idraulici;

verificato che il ciclo produttivo della società Parker Hannifin Srl - divisione Calzoni, origina:

- ✓ acque di lavaggio;
- ✓ oli idraulici;
- ✓ emulsioni oleose;
- ✓ fanghi di rettifica;

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376

Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745, 00

✓ solventi di scarto e morchie di verniciatura;
stoccati in fusti di metallo posizionati su vasche di contenimento in un'area esterna al capannone e protetta da tettoia;
preso atto che lo svuotamento delle vasche di lavaggio pezzi avviene tramite l'intervento di ditta autorizzata al fine di evitare stoccaggi temporanei nell'area esterna dello stabilimento;
preso atto che il sistema fognario interno allo stabilimento è formato da:

- rete di raccolta acque meteoriche provenienti dal piazzale adibito a transito degli automezzi e dai pluviali;
- rete di raccolta acque domestiche, che, a valle di degrassatori e fosse tipo Imhoff, si unisce alla rete di acque bianche. La rete di acque miste convoglia in un unico pozzetto di ispezione, prima dell'immissione in pubblica fognatura;
- rete di raccolta acque provenienti dalla cabina di trasformazione, convogliate in un pozzetto senza uscita periodicamente svuotato da ditta autorizzata;
- rete di raccolta scarico lavandino lavamani posto nello spigolo nord-ovest del fabbricato, collegato direttamente alla rete fognaria esistente;

preso atto che il piazzale è adibito in larga misura a parcheggio esclusivo per i dipendenti e alle operazioni di carico/scarico, senza effettuazione di lavorazioni, e in piccola parte (circa 144 mq) allo stoccaggio delle materie prime provenienti dalla forgiatura e dichiarate "esenti da qualsiasi tipo di olio e/o trattamento chimico";

preso atto che la centrale termica è dotata di un "addolcitore elettronico";

preso atto della dichiarazione che la Ditta di cui sopra "si impegna a realizzare analisi periodiche delle acque reflue per verificare il rispetto dei limiti di legge";

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- sono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) provenienti dall'insediamento sito in Via Caduti di Sabbiano n.15-17, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, convogliate in condotta mista con le acque meteoriche;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via Caduti di Sabbiano n.15-17 dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.